

MIPAAF ICQRF

D.G. PREF - Ufficio PREF III

Presentazione dello

schema di DM attuativo del

Reg. (CE) n. 436/09

INTRODUZIONE



BENVENUTI A TUTTI

Lo scopo di questa presentazione é illustrare lo schema del Decreto Ministeriale attuativo delle nuove disposizioni previste del Reg. (CE) n. 436/09 (mod. dal Reg. (UE) n. 314/2012), in materia di:

Documenti di Accompagnamento nel settore vitivinicolo.

PERCHE' UN NUOVO DECRETO?

Finalità

- ➔ Per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni dell'UE (1);



- ➔ Per semplificare gli adempimenti degli operatori vitivinicoli (2);




- ➔ Per più efficienti ed efficaci i controlli dell'ICQRF e di tutti gli organi di controllo nel settore vitivinicolo (3).



Polizia di Stato

PER ADEGUARE LE LA NORMATIVA NAZIONALE ALLA NUOVE DISPOSIZIONI DELL'UE (1)

L'art. 24, del Reg. (CE) n. 436/09 (mod. dal Reg. UE n. 314/2012), riconosce i seguenti documenti di accompagnamento del settore vitivinicolo:






Per semplificare gli adempimenti degli operatori vitivinicoli (2);

- alleggerire il carico degli oneri burocratici gravanti sui cittadini e sulle imprese
- stimolarne lo sviluppo al fine di rilanciare la crescita economica dando attuazione al cosiddetto **GOLD-PLATING**;



Per più efficienti ed efficaci i controlli dell'ICQRF e di tutti gli organi di controllo nel settore vitivinicolo (3):

- Centralizzando in una prima fase (**FASE TRANSITORIA**) le procedure di convalida ed in un secondo tempo;
- Consentendo l'emissione del documento con procedure elettroniche;
- Eliminando vecchi ed oramai inefficienti strumenti di convalida come la microfilmatura



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI

Premessa

Per realizzare tutte le finalità precedentemente citate e per consentire agli operatori vitivinicoli una transizione ordinata e regolare verso l'utilizzo dei nuovi documenti vitivinicoli a partire dal 1 agosto 2013, il nuovo DM prevede due fasi:


1^a fase , transitoria, a partire dal 1° agosto 2013:

1) Convalida dei documenti di accompagnamento cartacei mediante PEC;

2) Convalida per fattispecie residuali al Comune o all'ICQRF competente per territorio




Evoluzione.....




2^a fase – lavori in corso

Emissione telematica del documento di accompagnamento




NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI

Articolato (fattispecie innovative)



- Articolo 1) - Campo di Applicazione;
- Articolo 2) – Definizioni;
- **Articolo 3) – Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli;**
- **Articolo 4) - Modello e composizione del Documento di Accompagnamento;**
- Articolo 5) – Compilazione del Documento di Accompagnamento;
- Articolo 6) - Designazione dei prodotti vitivinicoli nel Documento di Accompagnamento;
- **Articolo 7) – Autenticità del Documento di Accompagnamento – Convalida tramite PEC;**
- **Articolo 8) – Convalida del Documento di Accompagnamento tramite l’Organismo competente;**
- **Articolo 9) – Nullità della convalida;**
- Articolo 10) – Adempimenti dello speditore e del trasportatore;
- Articolo 11) - Trasmissione di copie dei documenti;
- **Articolo 12) - Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti;**
- **Articolo 13) – Documenti Elettronici;**
- Articolo 14) Disposizioni Finali e transitorie;
- Allegato 1) – Modello Documento ; 
- Allegato 2) - Istruzioni per la redazione del documento MVV. 



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI Articolo 3) – Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Il Documento di accompagnamento vitivinicolo che viene emesso in formato cartaceo o elettronico, deve scortare i trasporti di seguenti prodotti:

spediti da **piccoli produttori** non titolari di un deposito fiscale;




I trasporti di prodotti sottoposti ad accisa, la cui aliquota è pari a zero, che siano trasportati **esclusivamente all'interno del territorio nazionale**

Altri trasporti di prodotti assoggettati ad accisa, ma esentati, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 504/95, dall'obbligo di emettere l'e-ad,

i trasporti di prodotti **non sottoposti** ad accisa, ovvero **esentati**



Dal 1° agosto tali documenti scorteranno i trasporti di vini sia sfusi (sup. a 60 litri) che imbottigliati (inf. o pari a 60 litri)



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI

Articolo 4 e 5) – Modello composizione e compilazione del Documento di Accompagnamento dei prodotti vitivinicoli

Articolo 4

Il documento di accompagnamento vitivinicolo (Documento MVV) è redatto sul modello conforme a quello di cui all'allegato I al presente decreto, denominato modello MVV: è consentito l'utilizzo di modelli di tipo diverso purché contengano le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di casella


Per i trasporti dei prodotti vitivinicoli il cui tragitto si svolge esclusivamente sul territorio nazionale è consentito, inoltre, l'utilizzo di documenti MVV di qualsiasi tipo, purché contengano le stesse informazioni richieste

I documenti MVV sono composti da un esemplare che scorta il trasporto e viene conservato dal destinatario, da un esemplare che viene conservato dallo speditore nonché da un esemplare che viene conservato dal trasportatore.

Con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari possono essere stabilite le caratteristiche dei modelli di cui all'articolo 4.

Articolo 5

I documenti MVV sono posti in uso in ordine progressivo. Il numero di riferimento è costituito dal codice alfanumerico progressivo che identifica univocamente ogni documento emesso nella contabilità dello speditore, preceduto dalle lettere maiuscole MVV e seguito dall'anno di riferimento.



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI
Articolo 7) – Autenticità del documento di accompagnamento – Convalida tramite PEC
(1^ Fase transitoria – si applica da 1° agosto 2013)



Questioni preliminari -1:

- 1) L'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 436/2009 (modificato dal Reg. (UE) n. 314/2012, prevede tra le modalità della convalida, l'apposizione di una marca prescritta dallo Stato Membro (punto ii) - secondo trattino);
- 2) Non è possibile implementare compiutamente il Documento di Accompagnamento elettronico (DAV – e) entro il 1° agosto 2013 (vi è la necessità di un lavoro di dettaglio che richiede più tempo);
- 3) Dal 1° agosto 2013 i nuovi documenti dovranno essere utilizzati, sia per lo sfuso che per l'imbottigliato e ciò comporta aggravii amministrativi sia per gli speditori che per i Comuni che devono procedere alla convalida di un numero maggiore di Documenti di accompagnamento;



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI
Articolo 7) – Autenticità del documento di accompagnamento – Convalida tramite PEC
(1^ Fase transitoria – si applica da 1° agosto 2013)

Questioni preliminari - 2:



Perché la PostaCertificat@ (PEC)



Consente di:


- dialogare in modalità sicura e certificata con la Pubblica Amministrazione ovunque vi sia una connessione internet
- avere garanzie sulla avvenuta trasmissione/ricezione di un messaggio di una posta elettronica certificata
- avere garanzie di non modificabilità del messaggio principale e degli allegati al messaggio trasmessi
- avere piena validità legale nei casi previsti dalla normativa
- avere garanzie circa la data e l'ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e sull'integrità del contenuto trasmesso;
- avere un numero unico identificativo di ogni singolo messaggio
- avere un canale di comunicazione esclusivo tra Pubblica Amministrazione e Utente per le finalità richieste;
 - riconoscere ed identificare il mittente, evitando a questi di doversi recare personalmente presso l'Ufficio della Pubblica Amministrazione per avere quanto necessario (timbri, visti, documenti ...)



Pertanto , è possibile considerare quale marca prescritta dallo S.M. per la convalida, il messaggio di notifica di avvenuta consegna nella casella di Posta elettronica certificata di destinazione e ricevuto dallo speditore!



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI
Articolo 7) – Autenticità del documento di accompagnamento – Convalida tramite PEC
(1^a Fase transitoria – si applica da 1° agosto 2013) - Flusso





NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI
Articolo 8) – Convalida dei Documenti di Accompagnamento tramite l'Org. Comp.

Tale convalida, da effettuarsi presso i comuni o gli Uffici ICQRF competenti, è consentita per i seguenti casi :

- Applicazione art. 33 del Reg. (CE) 436/2009 (trasporto effettuato da uno speditore che ha commesso una violazione grave);




- Coloro che non hanno l'obbligo di avere la casella di posta elettronica certificata ai sensi della normativa vigente;



- In caso di malfunzionamento, accertato dal gestore del servizio.



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI Articolo 8) – Convalida dei Documenti di Accompagnamento tramite l'Org. Comp.



NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI Articolo 9) – Nullità della Convalida



La convalida di un modello MVV è nulla, anche nel caso in cui sia generato un messaggio di avvenuta consegna da parte di una casella posta elettronica certificata di un Ufficio territoriale, qualora siano verificati:

- La mancata apposizione sul retro del documento MVV sia del messaggio di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'Ufficio territoriale competente per il luogo di spedizione, sia della data della convalida e della firma dello speditore;
- L'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata e del documento ad esso allegato in difformità da quanto previsto dalle disposizioni contenute nel provvedimento di cui all'articolo 7, comma 4, del presente decreto;
- La totale ovvero anche parziale mancanza o non leggibilità degli elementi indicati sul documento allegato al presente messaggio.

I documenti MVV che non recano la convalida o la cui convalida è nulla si considerano non emessi.

NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI
Articolo 12) – Disposizioni particolari per i trasporti delle uve da tavola avviate alla trasformazione e dei loro sottoprodotti



1. Le uve da tavola avviate alla trasformazione sono direttamente ed esclusivamente spedite ai centri d'intermediazione di cui al DM 30 giugno 1995 presso i quali non sono detenute uve da vino ovvero agli stabilimenti appositamente destinati alla loro trasformazione di cui all'articolo 4, commi 1, 3 e 4 del decreto ministeriale 19 dicembre 2000;
2. I centri d'intermediazione e gli stabilimenti di cui sopra non sono considerati impianti di vinificazione e per essi non si applicano le deroghe e le autorizzazioni rispettivamente previste dall'articolo 25, comma 1, lettere a), punti i), ii), e iv) del regolamento (deroghe dall'utilizzo del documento di accompagnamento per trasporti di uve, entro 40 km tra il proprio vigneto ed il proprio impianto, etc.);
3. Ai sottoprodotti ottenuti dalla trasformazione delle uve da tavola si applicano le disposizioni di cui al DM 27 novembre 2008 (Distillazione sottoprodotti della vinificazione e ritiro sottocontrollo).

NUOVO DM SUI DOCUMENTI DI ACCOMPAGNAMENTO VITIVINICOLI
Articolo 13) – Documento elettronico



Il documento di accompagnamento viene emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, nell'ambito dei servizi del SIAN, secondo le disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari.

